

CIRCOLARE N. 29

*Roma,
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
DIVISIONE VI

**Partenza – Roma, 27/08/2010
Prot. 15/VI / 0017810/ MA001.A007**

All. n.:

**Alle Direzioni Reg.li e Prov.li del lavoro
Alla D.G. per l'Attività Ispettiva
Al Coordinamento Tecnico delle Regioni e P.A.
Agli Assessorati alla Sanità delle Regioni Alla Provincia autonoma
di Trento
Alla Provincia autonoma di Bolzano – Ag. Prov. Prot. Ambiente e
Tutela del lavoro
Alle ASL (per il tramite degli Assessorati alla Sanità delle Regioni)
Alle Org.zioni rappresentative dei datori di lavoro
Alle Organizzazioni rappresentative dei lavoratori
LORO SEDI**

OGGETTO: Capo II, Titolo IV, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. – Quesiti concernenti le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota.

Sono pervenute a questo Ministero numerose richieste di interpretazioni di natura tecnica cui si ritiene dover fornire, su conforme parere della commissione opere provvisoriale e di intesa con la Direzione Generale per l'Attività Ispettiva, i necessari chiarimenti di seguito riportati.

Quesito

n.

1:

In riferimento all'articolo 131, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. cosa si intende per “L' autorizzazione è soggetta a rinnovo ogni dieci anni per verificare l' adeguatezza del ponteggio all' evoluzione del progresso tecnico”?

Risposta:

La validità decennale delle autorizzazioni ministeriali, rilasciate prima del 15 maggio 2008, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., decorre dalla medesima data, quindi detta validità si intende estesa fino al 14 maggio 2018, Per quelle autorizzazioni ministeriali rilasciate successivamente al 14 maggio 2008 la validità decorrerà dalla data di rilascio. Si ricorda altresì che l'obbligo di richiedere il rinnovo dell'autorizzazione ministeriale di cui all'articolo 131 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. riguarda il titolare dell'autorizzazione ministeriale e non l'impresa utilizzatrice. **Pertanto l'impresa utilizzatrice potrà impiegare i ponteggi anche dopo la cessazione della validità decennale dell'autorizzazione medesima.** Si evidenzia infine che l'autorizzazione ministeriale si intenderà automaticamente sospesa, nei soli confronti del titolare dell'autorizzazione medesima, in assenza dell'avvenuto rinnovo decennale.